ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI CONSULENTI DEL LAVORO

Art. 20

Sede e composizione del Consiglio nazionale

Il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro ha sede in Roma presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Consiglio e' composto da quindici membri eletti dai Consigli provinciali fra coloro che abbiano un'anzianita' di almeno tre anni di iscrizione nell'albo. Ogni Consiglio provinciale non puo' eleggere piu' di un candidato; a ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cinquanta iscritti, o frazione di cinquanta, fino a duecento iscritti nell'albo, e un voto ogni cento iscritti o frazione di cento iscritti oltre i duecento. Del Consiglio nazionale fa inoltre parte, a titolo consultivo, un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I membri del Consiglio nazionale durano in carica tre anni; i membri eletti sono rieleggibili. Non si puo' far parte contemporaneamente di un Consiglio provinciale e del Consiglio nazionale.

Versione in vigore dal 22 novembre 1964, non più in vigore dal 4 febbraio 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'albo dei consulenti del lavoro
Estremi	Legge 12 ottobre 1964, n. 1081
Titolo	III — Il consiglio provinciale e il consiglio nazionale dei consulenti del lavoro
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1964

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-albo-dei-consulenti-del-lavoro/art-20-sede-e-composizione-del-consiglio-nazionale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it